

Soglie potenziate per il bilancio abbreviato e delle microimprese

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Revisione legale: focus sulle linee guida dei controlli di qualità

Scopri di più

Con il D.Lgs. 125/2024, pubblicato sulla G.U. n. 212 del 10.09.2024, in attuazione della Direttiva 2022/2464/UE sul tema della **rendicontazione societaria di sostenibilità**, il Legislatore ha modificato le **soglie per la redazione del bilancio in forma abbreviata** ex [articolo 2435-bis cod. civ.](#) e del bilancio delle **microimprese** ex [articolo 2435-ter cod. civ.](#)

La Relazione illustrativa al D.Lgs. 125/2024 ha avuto **modo di precisare che** “*premesso che l’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE stabilisce, per ogni categoria dimensionale (sia società individuali sia gruppi), dei valori minimi per attivo patrimoniale e ricavi, consentendo agli Stati membri una ulteriore predefinita flessibilità, in linea con la scelta effettuata in occasione del recepimento di quell’atto si è ritenuto opportuno preservare la decisione di attestarsi su valori intermedi (i.e. quelli in essere) adeguandoli, in aumento, **augmentandole del 25%** e arrotondandole per minima approssimazione*”.

L’adeguamento al rialzo dei limiti risponde al **duplice obiettivo**:

- di **adeguare i valori monetari ormai obsoleti** all’effettiva dinamica dei **prezzi registrati**;
- di **permettere a un maggior numero di società di accedere a regimi di reportistica contabile semplificati** e confacenti alle loro dimensioni.

Le **soglie** entro le quali le società, che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’[articolo 2435-bis cod. civ.](#) sono state così modificate.

Grandezze di riferimento

Attivo di Stato patrimoniale

Ricavi di vendita e delle prestazioni

Dipendenti occupati in media nell’esercizio

Limiti vecchi

4.400.000 euro

8.800.000 euro

50 unità

Limiti nuovi

5.500.000 euro

11.000.000 euro

Va ricordato che:

- l'**attivo** va individuato sulla base del **valore indicato** nello **Stato patrimoniale**;
- i **ricavi delle vendite** e delle prestazioni sono quelli corrispondenti alla **voce A.1 di Conto economico**.

Inoltre, l'ultimo comma, dell'[articolo 2435-bis, cod. civ.](#), prevede che “*Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il **secondo esercizio consecutivo** abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma*”. Ciò significa che la società che redige il bilancio in forma abbreviata e che **per il secondo esercizio consecutivo non rispetta almeno 2 dei 3 parametri dimensionali**, non necessariamente sempre i medesimi, **già a partire da tale esercizio** è obbligata a **redigere il bilancio in forma ordinaria**.

Ne deriva che la forma abbreviata nella redazione del bilancio può essere adottata:

- nel **primo esercizio** di attività, laddove **non siano superati 2 dei 3 parametri**;
- dal secondo esercizio in avanti, se per **2 esercizi consecutivi** non sono superati 2 dei 3 parametri.

Il D.Lgs. 125/2024, ha, altresì, modificato **le soglie di cui all'**[articolo 2435-ter cod. civ.](#), entro le quali un'impresa può essere definita **micro** e, quindi:

- redigere il bilancio d'esercizio secondo gli **schemi** di Stato patrimoniale e di **Conto economico del bilancio abbreviato** ex [articolo 2435-bis civ.](#);
- ricadere nell'**esonero** dalla redazione della **Nota integrativa**, salva l'indicazione in calce allo Stato patrimoniale delle informazioni previste dai numeri 9) e 16), dell'[articolo 2427 cod. civ.](#), del **Rendiconto finanziario** e della **Relazione sulla gestione**, salva l'indicazione in calce allo Stato patrimoniale delle informazioni previste dai numeri 3) e 4) dell'[articolo 2428 cod. civ.](#)

Grandezze di riferimento	Limiti vecchi	Limiti nuovi
Attivo di Stato patrimoniale	175.000 euro	220.000 euro
Ricavi di vendita e delle prestazioni	350.000 euro	440.000 euro
Dipendenti occupati in media nell'esercizio	5 unità	

Il superamento per **2 esercizi consecutivi** di **2 limiti su 3** comporta **l'obbligo di redigere il bilancio**, a seconda dei casi, in **forma abbreviata o in forma ordinaria**.

Il Decreto nulla prevede in merito alla **decorrenza** delle **nuove soglie**. Tuttavia, tenuto conto che sulla base della **Direttiva n. 2023/2775/UE** gli Stati Ue:

- sono tenuti a **recepire** le modifiche **entro il 24.12.2024**;
- devono applicare le nuove disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio l'**01.2024** o in data successiva;

si dovrebbe ritenere che i **nuovi limiti siano applicabili** dal **bilancio dell'esercizio 2024**.